

**MODIFICHE/INTEGRAZIONI DEL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO
RELATIVA ALL'ACCORDO TRA LE PARTI SINDACALI DEL 16 DICEMBRE 2022**

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 26 di gennaio, presso la sede di Confindustria Valle d'Aosta, in avenue Conseil des Commis ad Aosta

tra

Confindustria Valle d'Aosta, Sezione Edile, rappresentata dal presidente Laurent Visini e dalla vice presidente Rosanna Pagani Lero;

Cna Valle d'Aosta, rappresentata dal vice presidente Andrea Caruso;

Confartigianato Imprese Valle d'Aosta, rappresentata dal vice direttore Patrizia Marcigaglia.

e

la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno – Fe.N.E.A.L. – Uil della Valle d'Aosta rappresentata dal segretario regionale Marco Anelli;

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini – F.I.L.C.A. – CISL della Valle d'Aosta, rappresentata dal segretario regionale Salvatore Teresi;

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini – F.I.L.L.E.A. – CGIL della Valle d'Aosta, rappresentata dal segretario regionale Roberto Billotti;

il SAVT Edili della Valle d'Aosta, rappresentato dal segretario regionale Stefano Enrietti.

VENGONO APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICHE ALL'ACCORDO DEL 16 DICEMBRE 2022


ARTICOLO 4

WELFARE

Le parti sociali

- considerata la situazione economica e sociale della Regione;
- visto il protrarsi della trattativa contrattuale di secondo livello;

Concordano che, al fine di riconoscere ai lavoratori del comparto una misura aggiuntiva di welfare, le imprese Edili ed Affini Industriali e Artigiane della Valle d'Aosta erogheranno con la mensilità di



dicembre 2022 a tutti i lavoratori sotto contratto a tempo indeterminato e determinato alla data del 1° ottobre 2022 un importo di euro 250 (duecentocinquanta/00) netto.
Tale somma potrà essere erogata anche sotto forma di fringe benefit secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 7

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

Agli operai non in trasferta l'indennità sostitutiva di mensa è incrementata ad euro 0,66 (euro zero /66) ora da corrispondersi per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate.

Agli impiegati addetti ai cantieri non in trasferta verrà corrisposta un'indennità sostitutiva di mensa di euro 5,29 (euro cinque/29) per ogni giornata lavorata superiore a 4 ore.

Agli impiegati amministrativi in forza alla data di stipula del presente Contratto Collettivo regionale di lavoro verrà corrisposta una indennità di euro 5,29 (cinque/29) per ogni giornata lavorata superiore a 4 ore, in sostituzione degli importi già erogati a titolo di mensa e trasporto.

Fermo restando quanto previsto dall'art.44 del CCNL vigente, ultimo comma, per determinare la quota giornaliera dell'indennità sostitutiva di mensa ai soli fini fiscali e contributivi si divide l'importo mensile per il numero dei giorni lavorati nel mese, considerando giorni lavorati quelli in cui sia stata effettuata una prestazione lavorativa superiore a 4 ore.

Le parti si danno atto che quanto sopra disciplina sia l'indennità sostitutiva di mensa che quella di trasporto.

Tali indennità sono comprensive dell'incidenza su tutti gli istituti di legge, di contratto nazionale e regionale (ivi compresi quelli a liquidazione indiretta e differita, escluso il Tfr) e non concorrono a formazione retribuzione utile per il calcolo delle maggiorazioni per lavoro notturno, straordinario e festivo.

ARTICOLO 11

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In applicazione di quanto stabilito dagli articoli 12, 38 e 46 del CCNL Industria e dagli articoli 15 e 42 del CCNL Edilizia Aziende Artigiane del 4 maggio 2022 per i dipendenti delle imprese edili della regione Valle d'Aosta viene disciplinato l'Elemento Variabile della Retribuzione (di seguito Evr) con decorrenza dal 1° gennaio 2023 nella misura del 4% (quattro per cento) da calcolarsi sui minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2019.

L'accordo rimane valido e applicabile fino alla stipula di un nuovo contratto.

L'Evr, in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio regionale e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e regionale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati i seguenti indicatori:

1. Numero lavoratori iscritti presso l'Ente Paritetico Edile della Regione Valle d'Aosta.
2. Monte salari denunciato presso l'Ente Paritetico Edile della Regione Valle d'Aosta.
3. Ore di lavoro denunciato presso l'Ente Paritetico Edile della Regione Valle d'Aosta.
4. Numero imprese iscritte presso l'Ente Paritetico Edile della Regione Valle d'Aosta.
5. Media cassa integrazione ordinaria (dati Ente Paritetico Edile della Regione Valle d'Aosta).

Gli indicatori avranno tutti la medesima incidenza ponderale (20 per cento).

La determinazione dell'EVR avverrà secondo i criteri e le modalità previste dai CCNL Industria e Artigianato. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei parametri con le seguenti modalità temporali:

Anno Cassa Edile (1° ottobre – 30 settembre): media triennio 2022/2021/2020 con media triennio 2021/2020/2019.

Per gli anni a seguire si procederà di conseguenza e seguendo lo stesso schema temporale.

L'erogazione dell'EVR a livello regionale, che per il triennio 2022/2021/2020 su 2021/2020/2019 hanno dato esito positivo (come da tabella e accordo allegati) confermando il 4%; per la vigenza Contrattuale.

Le parti sociali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori, entro il mese di marzo di ciascun anno come previsto dai CCNL Edilizia Industria ed Aziende Artigiane.

Al fine del riconoscimento dell'Evr, ogni impresa iscritta in Cassa Edile potrà procedere al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello regionale:

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;



- Volume d'affari Iva, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà a erogare l'EVR nella misura stabilita a livello regionale.

Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo l'impresa, per avvalersi della possibilità di applicazione dell'EVR in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'articolo 38 del CCNL Industria e dall'articolo 42 CCNL Edilizia Aziende Artigiane del 4 maggio 2022, dovrà adottare la seguente procedura:

- 1) Inviare un'autodichiarazione all'associazione datoriale di riferimento, alla Cassa Edile e alle Rsu/Rsa ove costituite, utilizzando la lettera facsimile allegata a questo contratto, attestante il mancato raggiungimento di un parametro;
- 2) L'associazione datoriale di riferimento informerà con sollecitudine le organizzazioni sindacali territoriali, attivando in caso di richiesta un confronto con le medesime per la verifica dell'autodichiarazione che verrà effettuata esclusivamente sulla base della dichiarazione Iva nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.
- 3) Per le imprese aderenti alle associazioni datoriali firmatarie di questo contratto il confronto potrà essere effettuato con l'assistenza di un funzionario da essa incaricato.
- 4) L'intera procedura dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte delle organizzazioni sindacali dell'informativa inoltrata dall'associazione datoriale di riferimento.
- 5) L'impresa è autorizzata ad applicare l'EVR in misura ridotta nel caso in cui sia stata accertata, nel corso del confronto, la ricorrenza delle condizioni contrattuali, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle organizzazioni sindacali.
- 6) Il mancato invio dell'autodichiarazione – ovvero il rifiuto di attivare il confronto – comporta l'obbligo per l'impresa a corrispondere l'EVR nella misura stabilita a livello regionale.

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, si avvierà la procedura come previsto dall'articolo 38 del CCNL Industria e dall'articolo 42 CCNL Edilizia Aziende Artigiane del 4 maggio 2022, seguendo quanto previsto ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), esaurito il procedimento l'EVR non sarà erogato.

Per le imprese con soli impiegati e per quelle di nuova costituzione resta fermo quanto previsto dall'articolo 38 del CCNL Industria e dagli articoli 42 e 50 CCNL Edilizia Aziende Artigiane del 4 maggio 2022.

L'EVR, determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza alle imprese, adottando il seguente criterio:

Operai: il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate.

Impiegati: l'erogazione dell'EVR avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato e per un massimo di 12 mesi.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato rispettivamente dall'articolo 38 del CCNL Industria e dall'articolo 42 CCNL Edilizia Aziende Artigiane del 4 maggio 2022.

Le parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

Letto, confermato e sottoscritto.

SEZIONE EDILE CONFINDUSTRIA VALLE D'AOSTA




Fe.N.E.A.L. – UIL VALLE D'AOSTA



CNA VALLE D'AOSTA



F.I.L.C.A. – VALLE D'AOSTA



CONFARTIGIANATO IMPRESE VALLE D'AOSTA



F.I.L.L.E.A. – CGIL VALLE D'AOSTA



SAVT EDILI VALLE D'AOSTA

